

ALLEGATO N. 1 ~~DELLA~~
DETERMINAZIONE N. 968 DEL 22 MAG. 2008

**REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE DELL'ASL
PROVINCIA DI MILANO N. 1**

IGIENE EDILIZIA

PARTE RELATIVA ALLE PISCINE

Indice

1. *Campo di applicazione*
2. *Definizioni*
3. *Requisiti Generali delle piscine pubbliche, parchi acquatici e piscine turistico-ricettive*
4. *Requisiti organizzativi e gestionali generali delle piscine pubbliche, parchi acquatici e piscine turistico-ricettive*

PARTE A - PISCINE PUBBLICHE E PARCHI ACQUATICI

5. *Requisiti tecnico-strutturali specifici*
6. *Requisiti organizzativi e gestionali specifici*

PARTE B – PISCINE TURISTICO-RICETTIVE

7. *Requisiti tecnico-strutturali specifici*
8. *Requisiti organizzativi e gestionali specifici*

PARTE C – PISCINE CONDOMINIALI

9. *Requisiti generali delle piscine condominiali*
10. *Requisiti tecnico-strutturali specifici*
11. *Requisiti organizzativi e gestionali specifici*

1. Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico sanitari, delle piscine natatorie. Si applica alle piscine pubbliche, turistico ricettive, collettive, ai parchi acquatici ed alle piscine condominiali.

Sono escluse dal campo di applicazione le piscine destinate ad usi riabilitativi, curativi e termali, nonché le piscine costituenti pertinenza di edifici o complessi residenziali composti da non più di quattro unità abitative e/o immobiliari.

Il presente regolamento si applica in tutte le sue parti ai complessi di nuova realizzazione.

Ristrutturazioni e/o ampliamenti dei complessi esistenti comportano l'adeguamento al regolamento delle sole sezioni o parti interessate.

Le caratteristiche dell'acqua, i requisiti organizzativi e gestionali generali e specifici devono essere rispettati sia nei complessi di nuova realizzazione che in quelli esistenti.

2. Definizioni

Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione, posto all'interno di strutture destinate ad un'utenza pubblica o ad uso collettivo, con presenza di uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, utilizzati per attività ricreative, formative e sportive esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- Piscine ad uso pubblico: tutte le piscine il cui accesso presupponga l'acquisto di un biglietto, tessera, abbonamento, quota associativa o altro. Tali piscine dovranno rispondere ai requisiti fissati nel capitolo 3 e 4 e nella specifica PARTE A.
- Piscine ad uso collettivo:
 - Piscine inserite in strutture già adibite, in via principale, ad attività ricettive (alberghi, camping, agriturismo, complessi ricettivi e simili), di seguito denominate "piscine turistico-ricettive", accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa ad esclusione di quelle esercitate in immobili di categoria catastale gruppo A (ad esempio, bed & breakfast), che soggiacciono alla disciplina stabilita per le piscine collettive così come di seguito definite. Le piscine turistico-ricettive dovranno rispondere ai requisiti fissati nei capitoli 3 e 4 e nella specifica PARTE B.
 - Piscine al servizio di collettività, di seguito denominate "piscine collettive", inserite quale elemento non prevalente in scuole, caserme, centri benessere, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, soci, utenti della struttura stessa. Qualora le piscine collettive abbiano un volume totale delle vasche $>180 \text{ m}^3$ e/o una profondità $>1.40 \text{ m}$, sono equiparate alle piscine pubbliche e dovranno rispondere ai requisiti fissati nei capitoli 3 e 4 e nella specifica PARTE A. Qualora, invece, le piscine collettive, abbiano un volume totale delle vasche $\leq 180 \text{ m}^3$ e/o una profondità $\leq 1.40 \text{ m}$, sono equiparate alle piscine turistico-ricettive e dovranno rispondere ai requisiti fissati nei capitoli 3 e 4 e nella specifica PARTE B.
- Parchi acquatici: dovranno rispondere ai requisiti fissati nei capitoli 3 e 4 e nella specifica PARTE A.
- Piscine collocate in edifici o complessi condominiali: quelle destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti, degli esercenti di attività commerciali, artigianali o direzionali presenti nell'edificio stesso, facenti parte di edifici o complessi condominiali con più di quattro unità abitative. Tali piscine dovranno rispondere ai requisiti fissati nella specifica PARTE C.

2.1 CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

2.1.1 Caratteristiche strutturali e ambientali

In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali, le piscine si distinguono in:

- scoperte, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
- coperte, se costituite da complessi con una o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
- di tipo misto, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- di tipo convertibile, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.1.2 Tipo di utilizzazione

In base alle caratteristiche di utilizzazione si individuano nelle varie tipologie di piscine i seguenti tipi di vasche:

a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;

b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne i tuffi e le attività subacquee;

c) ricreative, destinate ad attività di tipo ludico, ricreativo e di balneazione, eventualmente dotate di requisiti morfologici e funzionali specifici quali la presenza di idromassaggi, aeromassaggi, geysir ad aria o acqua, fontane, cascate, ecc;

d) per bambini, di profondità minore o uguale a 400 mm, destinate per caratteristiche morfologiche e funzionali all'utilizzo da parte di bambini;

e) polifunzionali, caratterizzate:

- dalla presenza in uno stesso bacino di aree con diversa destinazione d'uso (per esempio una vasca ricreativa con una zona destinata ai bambini, una vasca ricreativa comprendente un'area di ammaraggio scivoli, ecc);
- dalla possibilità di utilizzo, contemporaneo o meno, di una stessa vasca per scopi diversi (ad esempio utilizzo da parte di bambini e per attività di ginnastica in acqua);
- ricreative attrezzate (quali ad esempio i parchi acquatici caratterizzati dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, ecc).

3. Requisiti generali delle piscine pubbliche, parchi acquatici e piscine turistico-ricettive

3.1 AREA DI INSEDIAMENTO DELLE PISCINE

L'area di insediamento deve essere ubicata il più lontano possibile da sorgenti di inquinamento.

L'area deve essere dotata di opere di urbanizzazione ovvero garantire idonei sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua di alimentazione e l'idoneo smaltimento delle acque di scarico. Tali condizioni devono essere certificate in fase di progetto, unitamente ad una valutazione di compatibilità ambientale, che per i nuovi impianti preveda almeno i seguenti aspetti:

- Valutazione previsionale di impatto acustico
- Rispetto delle normativa relativa al risparmio idrico ed energetico.

Detta area deve, altresì, garantire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso.

3.2 REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO

La realizzazione delle piscine destinate ad uso pubblico, ad uso collettivo ed i parchi acquatici è disciplinata dalle procedure previste in materia urbanistico-edilizia, inclusa l'acquisizione, in sede di esame di progetto, del parere favorevole dell'ASL.

L'esercizio delle attività delle piscine destinate ad uso pubblico, ad uso collettivo ed i parchi acquatici è soggetto a comunicazione di inizio attività, come specificato nel successivo articolo 3.2.1.

Per quanto riguarda le piscine condominiali si rimanda alla specifica PARTE C.

Resta ferma, per i casi applicabili, l'acquisizione dell'agibilità rilasciata dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In caso di cambiamento della gestione deve essere comunicato all'ASL il nominativo del gestore subentrante, unitamente ad una dichiarazione attestante il mantenimento delle condizioni tecnico-strutturali e gestionali di cui alla precedente comunicazione.

In caso di modifiche che richiedano nuovamente l'avvio delle procedure previste dalle norme in materia urbanistico edilizia, deve essere presentata una nuova comunicazione di inizio attività.

3.2.1 Comunicazione di inizio attività

L'esercizio dell'attività delle piscine ad uso pubblico, ad uso collettivo e dei parchi acquatici è soggetto a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del titolare, deve essere presentata al Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASL almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività. Sono elementi essenziali della comunicazione:

- ubicazione della struttura;
- categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui al capitolo "Requisiti generali";
- numero e tipo di vasche secondo la classificazione di cui al capitolo "Requisiti generali";
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;
- dati identificativi del responsabile della piscina;
- documentazione tecnica, descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione. La riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.

3.2.2 Personale necessario per l'esercizio

Il titolare dell'attività individua i soggetti preposti alla gestione dell'impianto.

Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza di un responsabile pro tempore dell'impianto secondo quanto specificato nei piani di autocontrollo.

Durate tutto l'orario di funzionamento delle piscine ad uso pubblico, ad uso collettivo e dei parchi acquatici, deve essere garantita la necessaria assistenza e/o vigilanza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.

Il personale che svolge le mansioni di assistenza o vigilanza bagnanti deve essere facilmente individuabile.

3.3 REQUISITI GENERALI DI USABILITÀ

Oltre ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento, le strutture devono osservare il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi, di conformità per i materiali e per tutti gli impianti tecnologici esistenti.

L'impianto natatorio deve inoltre possedere tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Per ambienti destinati ad attività ausiliarie si applicano le specifiche norme legislative e regolamentari vigenti.

3.3.1 Pavimenti e pareti

Le pareti, per un'altezza di almeno 2 m, devono essere di materiale impermeabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.

I pavimenti devono essere in materiale lavabile e antisdrucciolevole, adeguato all'utilizzo al quale sono destinati. I pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono essere inoltre dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle acque di lavaggio, con riferimento alle norme UNI applicabili.

3.3.2 Arredi e accessori

Gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile e adeguata pulizia e non devono costituire pericolo per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti impiegati.

3.3.3 Vetrate

Le vetrate devono essere realizzate uniformemente alle norme UNI applicabili. In particolare quelle delle zone raggiungibili dagli utenti devono essere identificabili e realizzate con materiale antisfondamento.

3.3.4 Disponibilità di acqua corrente

Nei locali utilizzati per servizi igienici, docce e primo soccorso (ove previsti nelle sezioni specifiche) deve essere disponibile acqua corrente fredda e calda.

3.4 CARATTERISTICHE DELL'ACQUA

Le acque utilizzate per l'alimentazione delle piscine devono possedere i requisiti di potabilità ad eccezione della temperatura.

In base alle modalità con cui viene realizzata, le piscine possono essere alimentate:

- a circuito aperto (bacini di balneazione); in tal caso deve essere fatto riferimento alla normativa vigente in materia di qualità delle acque di balneazione;
- a circuito chiuso.

I requisiti di qualità delle acque di immissione in vasca e delle acque di vasca, nonché le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua devono essere conformi a quanto contenuto nell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003.

Allo scopo di mantenere le caratteristiche di qualità dell'acqua di vasca in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

Le perdite dovute a controlavaggi, evaporazione, sgocciolamento dei bagnanti, devono essere reintegrate con acqua proveniente dal sistema esterno di alimentazione.

Sulla tubazione di mandata dell'acqua di approvvigionamento di ogni vasca deve essere installato apposito contatore e rubinetto metallico posto sul tubo di adduzione per l'esecuzione dei necessari controlli.

La rete di approvvigionamento idrico deve essere protetta da possibili ritorni di acqua dal circuito delle vasche e da altre reti di acque destinate a scopo diverso da quello potabile.

3.4.1 Punti di controllo

I punti di controllo dell'acqua di approvvigionamento, di immissione e di vasca sono quelli definiti dalla UNI 10637

3.4.2 Riscaldamento dell'acqua di vasca

Non è consentita una temperatura dell'acqua di vasca diversa da quella prevista per il tipo di utilizzazione di ogni vasca, così come indicato nella notifica di inizio attività.

3.4.3 Impianti di trattamento dell'acqua

Gli impianti di trattamento dell'acqua di piscina devono essere conformi ai requisiti della UNI 10637

3.4.3.1 Tempi di ricircolo

Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo.

Il tempo nel quale la somma del volume dell'acqua di vasca e del 60% del volume convenzionale dell'eventuale vasca di compenso attraversa l'impianto di trattamento deve essere:

- per nuotatori e di addestramento al nuoto
 - con profondità ≤ 1200 mm: 3 ore
 - con profondità > 1200 mm: 4 ore
- per tuffi ed attività subacquee: 6 ore
- ricreative
 - con profondità ≤ 600 mm: 1 ora
 - con profondità > 600 e ≤ 1200 mm: 2 ore
 - con profondità > 1200 mm: 3 ore
- per bambini:
 - con profondità ≤ 400 mm: 0,5 ore
 - con profondità > 400 e ≤ 600 mm: 1 ora
- polifunzionali:
 - l'individuazione del tipo di vasca deve essere in relazione all'attività prevalente quale risulta dalla notifica di inizio attività e dal documento di valutazione del rischio
 - vasche con tipologia particolare:
 - ad onde: 2 ore
 - zone di ammaraggio acquascivoli: 1 ora
 - fiumi/torrenti con profondità ≤ 800 mm: 1 ore
 - fiumi/torrenti con profondità > 800 mm: 2 ore

Nel caso di vasche polifunzionali o con profondità diverse, la portata totale dell'impianto deve essere calcolata come previsto dalla UNI 10637.

3.4.4 Rinnovo dell'acqua

Nelle piscine deve essere immessa nelle vasche, giornalmente e con uniforme continuità una quantità di acqua di reintegro pari ad almeno il 5% della somma del volume d'acqua in vasca e del volume d'acqua della vasca di compenso.

Qualora il risultato del calcolo di 30 L/giorno per bagnante effettivo, effettuato su periodi di tempo omogenei e rappresentativi, si discosti significativamente dal valore del 5%, il gestore in sede di autocontrollo può stabilire un valore ridotto, comunque non minore del 2,5%.

3.5 LOCALI ADIBITI AL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

La sezione che accoglie le apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua deve essere posta in locale separato da quello di stoccaggio dei serbatoi delle sostanze di trattamento dell'acqua.

Detti locali devono essere adeguatamente areati e separati da altri ambienti, avere dimensioni idonee a consentire le operazioni di verifica e manutenzione in condizioni agevoli e di sicurezza per gli operatori nonchè essere ubicati al livello inferiore a quello della vasca.

Qualora ciò non fosse possibile, devono essere adottati opportuni accorgimenti per prevenire lo sversamento a caduta del contenuto in piscina o l'innescò di sifoni. I serbatoi devono riportare l'indicazione del contenuto ed essere dotati di opportuni sistemi di sicurezza.

3.6 ALLONTANAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

L'allontanamento delle acque di rifiuto, comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve essere realizzato in conformità alle vigenti norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, fermo restando il divieto di scarico nel suolo e sottosuolo.

Potranno essere imposte dall'Autorità Competente modalità di scarico atte a consentire un regolare deflusso con il ricettore dello scarico.

3.7 ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

Nella piscina devono essere posizionati, in congruo numero, idonei contenitori di rifiuti solidi, che vanno svuotati almeno quotidianamente.

Lo smaltimento dei rifiuti solidi deve avvenire attraverso il servizio di nettezza urbana o attraverso ditte autorizzate.

I contenitori esausti dei prodotti disinfettanti dovranno essere resi alle Ditte fornitrici e/o smaltiti in conformità alla normativa vigente.

4. Requisiti organizzativi e gestionali generali delle piscine pubbliche, parchi acquatici e piscine turistico-ricettive

4.1 ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE

4.1.1 Controlli interni

Il responsabile dell'attività deve garantire la corretta gestione della piscina. In tal senso i controlli interni devono essere eseguiti nel rispetto delle procedure della qualità, secondo protocolli di gestione e di autocontrollo.

A tal fine il responsabile dell'attività deve effettuare controlli sull'acqua di vasca e redigere un documento di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività.

Con frequenza almeno annuale e comunque preventivamente ad ogni riattivazione della piscina deve essere eseguita e documentata la verifica del buon funzionamento di ogni impianto installato, in particolare degli impianti di trattamento dell'aria e dell'acqua, secondo le norme di buona tecnica vigenti, certificata da personale abilitato.

Le risultanze dei controlli devono essere riportate su un apposito registro delle caratteristiche tecnico-funzionali con le modalità previste dal successivo art. 4.1.1.3

La documentazione relativa alle attività svolte nell'ambito dei controlli interni deve essere tenuta a disposizione dell'ASL per un periodo di almeno due anni.

4.1.1.1 Controlli interni sull'acqua di vasca

La frequenza delle analisi sul campo e di laboratorio sull'acqua di vasca deve essere conforme alla norma UNI 10637.

Per le piscine a funzionamento stagionale il primo controllo deve essere effettuato all'avvio dell'impianto.

4.1.1.2 Documento di valutazione del rischio

Il documento di valutazione del rischio deve essere rappresentativo della realtà dell'impianto, deve essere semplice e compatibile con l'attività e le dimensioni della piscina, deve costituire un utile strumento per la gestione dell'attività e quindi essere portato a conoscenza di tutto il personale.

Il documento deve tenere conto dei seguenti punti principali:

- analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina, con particolare riguardo alla prevenzione della legionellosi;
- analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza e la salute dei frequentatori e bagnanti;
- individuazione dei punti e delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- definizione del sistema di monitoraggio,
- individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione;
- verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

Il responsabile dell'attività deve garantire che siano applicate, mantenute ed aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio

4.1.1.3 Registro dei controlli e delle caratteristiche tecnico-funzionali

Il responsabile dell'attività deve tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti:

- registro controlli, secondo la Norma UNI 10637 ovvero il "Registro di gestione impianto".
Per ogni vasca deve essere compilato un registro nel quale devono essere annotati perlomeno:
 - la data e, ove applicabile, l'ora di effettuazione di prelievi/analisi
 - i risultati dei controlli previsti all'art. 4.1.1.1 immediatamente eseguibili e allegando i referti analitici per i controlli non immediatamente eseguibili
 - l'entità dei reintegri di acqua quali risultano dallo specifico contatore
 - gli interventi di manutenzione delle apparecchiature
 - il numero dei frequentatori giornalieri della vasca
- registro delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'impianto nel quale devono essere riportate le caratteristiche di ogni impianto così come risultanti dalla comunicazione di inizio attività, le modifiche eventualmente apportate e le verifiche annuali come riportato nell'art. 4.1.1.

Laddove fosse attivato un sistema di controlli a distanza i registri possono essere conservati anche presso la sede della società di gestione, purchè presso l'impianto sia comunque possibile visionarne il contenuto.

4.1.2 Esiti dei controlli

Qualora, in seguito ai controlli di cui sopra, il responsabile dell'attività riscontri valori dei parametri igienico-sanitari non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento, deve provvedere alla identificazione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali.

Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un grave rischio per la salute il titolare dell'attività, oltre all'adozione dei necessari provvedimenti cautelativi, deve darne tempestiva comunicazione all'ASL.

4.1.3 Regolamento interno

Le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore-utenti, in riferimento agli aspetti igienico sanitari. In particolare esso deve contenere gli elementi di

educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell'impianto natatorio.

Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente; il regolamento deve riportare almeno le seguenti indicazioni:

- numero massimo di utenti ammissibili in vasca;
- obbligo di utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, dedicate, nei percorsi a piedi nudi
- obbligo di seguire i "percorsi obbligati", per l'accesso alla vasca
- obbligo di doccia e di accurata detersione personale prima di accedere all'area bagnanti
- obbligo di utilizzo della cuffia
- obbligo di utilizzo di costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai tre anni, nonché per gli utenti fisiologicamente incontinenti
- divieto di posizionare nei percorsi a piedi nudi stuoie o tappeti di qualsiasi tipo

4.2 PULIZIA E SANIFICAZIONE

4.2.1 Pulizia e sanificazione degli ambienti

In tutti gli ambienti e sezioni della piscina devono essere quotidianamente effettuate una accurata pulizia e una adeguata sanificazione.

Nella sezione delle attività natatorie, nei servizi igienici e in tutte le zone con percorso a piedi nudi, pavimenti e pareti devono essere sempre mantenuti in condizioni igieniche idonee utilizzando sostanze efficaci ed innocue. In particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi, la pulizia deve essere completata da una accurata sanificazione da effettuarsi secondo le procedure di autocontrollo ed almeno due volte al giorno; utilizzando soluzioni disinfettanti che corrispondano a requisiti di efficacia ed innocuità.

Almeno una volta all'anno deve essere praticata la disinfestazione e la derattizzazione del complesso piscina.

4.2.2 Pulizia e sanificazione delle vasche

Ogni piscina deve essere dotata di attrezzature idonee alla pulizia del fondo e delle pareti della vasca a vasca piena, nonché di attrezzature per l'asportazione del materiale galleggiante.

In occasione dello svuotamento periodico della vasca, che deve essere effettuato quantomeno annualmente, si deve provvedere ad una radicale pulizia e sanificazione del fondo e delle pareti della vasca con revisione dei sistemi di circolazione dell'acqua.

4.2.3 Materiali ed attrezzature per pulizia e sanificazione

I prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione, devono essere conservati in appositi spazi separati, in quantità tale da assicurare scorte sufficienti a coprire le esigenze di impiego.

Le attrezzature utilizzate per le operazioni di pulizia e sanificazione devono altresì essere mantenute in spazi all'uopo individuati.

PARTE A: PISCINE PUBBLICHE E PARCHI ACQUATICI

5. Requisiti tecnico-strutturali specifici

Si applicano le definizioni di cui alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 a 11, UNI EN 1069 parti 1 e 2.

5.1 SEZIONE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE

5.1.1 Caratteristiche del locale vasca

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, non deve essere inferiore a m 3.50.

5.1.2 Numero di frequentatori e capienza delle vasche

Il numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'area bagnanti è dato dalla capienza complessiva delle vasche, calcolata in ragione di mq 2 di specchio d'acqua a persona per tutte le vasche.

5.1.3 Caratteristiche e componenti delle vasche e degli acquascivoli

La conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire comunque un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza e, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

Le pareti e il fondo delle vasche devono essere rivestite con materiale antisdrucchiolo idoneo ad assicurare l'impermeabilità (es. piastrelle o altro). Allo scopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.

Le pareti delle vasche devono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.

I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alle UNI EN 13.451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Gli acquascivoli di altezza maggiore o uguale a 2 m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 1069-2.

5.1.4 Sistemi di ripresa superficiali

I sistemi di ripresa superficiali devono essere conformi alla UNI 10637. Per questo tipo di vasche sono consentiti esclusivamente sistemi del tipo a bordo sfioratore.

5.1.5 Marcature

Devono essere segnalati con apposite marcature apposte sul bordo della vasca almeno i valori minimi e massimi della profondità e devono, altresì, essere evidenziati i tratti in corrispondenza dei quali avviene una variazione della pendenza del fondo .

5.1.6 Spazi perimetrali

Per le vasche ad utilizzo esclusivamente agonistico, lungo tutto il perimetro esterno devono essere previsti spazi perimetrali (banchine) conformi ai requisiti del D.M. Interni del 18 marzo 1996 e s.m.i.: larghezza non inferiore a 1.50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca.

Per le altre vasche, lungo tutto il perimetro esterno devono essere previsti spazi perimetrali (banchine) di larghezza maggiore o uguale a 2 m.

La banchina deve essere dedicata alle sole attività connesse alle attività natatorie e di balneazione.

Le acque decadenti dalle banchine perimetrali devono essere convogliate in fognatura. A tal fine, per evitare ogni possibile loro immissione in vasca o nel sistema di ricircolo, nonché eventuali ristagni di acqua, le banchine perimetrali devono avere una pendenza non superiore al 3%. Possono essere adottate altre soluzioni tecniche che raggiungano il medesimo risultato, purchè sia garantito un adeguato deflusso delle acque.

Devono essere posti a disposizione per un loro pronto impiego salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.

Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi devono avere superficie antisdrucchiolevole.

5.2 AREE DI TUTELA IGIENICO SANITARIA E REQUISITI RELATIVI

5.2.1 Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine pubbliche e dei parchi acquatici sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree.

5.2.1.1 Area pubblico

Accessibile alla generalità degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica.

5.2.1.2 Area di rispetto

Destinata ai frequentatori e che separa l'area pubblico dall'area a piedi nudi.

5.2.1.3 Area a piedi nudi

Riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione.

5.2.1.4 Area bagnanti

Area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneatoria.

5.2.1.5 Area frequentatori

Costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto.

5.2.1.6 Solarium

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi.

5.2.1.7 Solarium a verde

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

5.2.2. Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili.

5.2.3 Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

5.2.4 Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

5.2.5 Vaschette lavapiedi

Nella zona di passaggio tra la Sezione Servizi e le aree a piedi nudi devono essere installate:

- vaschette lavapiedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante;
- erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

5.2.6 Separazione dei percorsi

I percorsi utilizzati per l'accesso in vasca e alle aree esterne devono essere separati da quelli utilizzati per il ritorno alla zona servizi.

A tal scopo i passaggi di uscita dalla vasca devono essere dotati di dispositivi (es. tornelli) che non ne permettano l'accesso. Inoltre il rientro dei bagnanti dalla zona solarium e dalle altre aree ricreative agli spogliatoi deve avvenire senza riattraversare il bordo vasca.

5.3 SEZIONE SERVIZI

5.3.1 Sezione servizi accessibili ai frequentatori: Caratteristiche generali

La sezione servizi comprende gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso.

5.3.2 Spogliatoi

Gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi

In quanto ricadenti nell'area di rispetto, vi si può accedere esclusivamente con calzature dedicate pulite, lavabili e disinfettabili.

Il numero di posti spogliatoio (cabina o postazione destinata al cambio d'abito) deve essere rapportato al numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'impianto ed ai previsti criteri di gestione.

Il numero di posti spogliatoio non deve essere inferiore a $1/9$ della superficie complessiva delle vasche. Un posto spogliatoio deve essere considerato equivalente ad una cabina singola ovvero a m^2 1.6 di spogliatoio comune, comprensivo degli spazi di passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti.

Qualora siano previste negli spogliatoi cabine a rotazione è ammessa una dimensione minima di 1.2x0.9 m; le stesse devono avere due porte sui lati opposti: l'una che si apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi.

Le pareti delle cabine devono avere uno spazio libero inferiore di almeno 20 cm e non essere a tutta altezza.

Di norma le porte devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino dall'interno; devono essere altresì dotate di un sedile ribaltabile

Una dotazione inferiore a quella sopra prevista dovrà essere congrua con il numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'impianto.

Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre) possono essere previsti:

- spogliatoi distinti da quelli delle altre attività;
- spogliatoi comuni, purchè siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività e sia garantita la separazione del percorso a piedi calzati dal percorso a piedi nudi.

5.3.3 Deposito abiti

Il deposito degli abiti può essere effettuato sia con sistemi individuali sia con sistemi collettivi.

Nel sistema individuale gli abiti devono essere collocati in armadietti chiudibili, dotati di griglie di aerazione, sollevati dal pavimento almeno di cm 20.

Nel sistema collettivo gli abiti possono essere collocati in appositi contenitori e consegnati al banco di consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi nudi. I contenitori dovranno essere sistemati in modo da garantirne la conservazione in condizioni igieniche.

5.3.4 Servizi igienici e docce

Le piscine aperte al pubblico e i parchi acquatici, fermo restando il rispetto delle normative in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, devono possedere:

- non meno di 4 wc, suddivisi in uguale misura tra uomini e donne, per i primi 100 utenti o frazione di essi; i wc devono essere aumentati in ragione di 1 ogni ulteriori 100 utenti o frazione; i locali wc devono avere superficie non inferiore a mq 1.00, con pareti a tutta altezza, porta apribile verso l'esterno ed essere dotati di spazio di disimpegno;
- non meno di 4 docce, alimentate con acqua calda, suddivise in ugual misura tra uomini e donne, per i primi 30 utenti o frazione; le docce devono essere aumentate in ragione di 1 unità ogni ulteriori 15 utenti o frazione; nelle piscine coperte la zona doccia deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di asciugacapelli, in numero pari ai posti doccia, mentre per quelle scoperte deve essere previsto un minimo di 2 asciugacapelli in ogni zona spogliatoio; per le piscine scoperte è ammesso un numero di docce con acqua non riscaldata minore o uguale del 30% ;
- lavabi, o punti di erogazione di acque potabile, in numero complessivo non inferiore a quello dei wc, dotati di comando non manuale, con distributori di sapone e asciugamani monouso o ad aria calda;
- porta accappatoi a parete, in numero adeguato rispetto agli utilizzatori contemporaneamente presenti

5.3.5 Raccoglitori di rifiuti

Nei locali della sezione servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

5.3.6 Servizio di Primo soccorso

Ogni piscina, al fine di assicurare prestazioni sanitarie di primo soccorso durante tutto il periodo di funzionamento da parte di personale della piscina adeguatamente formato, deve essere dotata di un locale di primo soccorso.

Tale locale, preferibilmente ad uso esclusivo, deve essere costituito da un ambiente di adeguata accessibilità e superficie, dotato di lavabo con rubinetto a comando non manuale, preferibilmente a pedale o a fotocellula, con acqua potabile e dotato altresì di:

- a) presidi di primo impiego e materiali di medicazione;
- b) strumentario per intervento di primo soccorso: pallone di Ambu, apribocca, bombola di ossigeno, coperta, sfigmomanometro, tirilingua, laccio emostatico;
- c) lettino medico;
- d) barella a cucchiaio.

Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego, nonché le strumentazioni di primo intervento e il materiale di medicazione devono risultare completamente disponibili e immediatamente utilizzabili.

Le apparecchiature mediche devono essere revisionate periodicamente in modo da essere sempre in perfetta efficienza.

Il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe.

Tale locale deve essere dotato di un collegamento telefonico con l'esterno e di un servizio igienico ad uso esclusivo, con antibagno.

Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura nella quale sono presenti anche altre attività, il locale di primo soccorso può essere anche al servizio di dette attività, purchè sia garantito un rapido e agevole accesso dalla vasca.

In sede di autocontrollo deve essere verificata la tempestività degli interventi di primo soccorso; ove necessario, devono essere previsti mezzi alternativi ai servizi pubblici di Pronto Soccorso.

5.3.7 Palestra prenataloria

Ove prevista, dovrà possedere i requisiti di cui al successivo art. 5.4.1. Il passaggio dalla palestra prenataloria alla vasca dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5.2 e dovrà in ogni caso essere garantita la separazione dei percorsi sporco-pulito.

5.4 REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI

5.4.1 Requisiti termoigrometrici e di ventilazione

Nella sezione attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte e convertibili la temperatura dell'aria non deve essere inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

Inoltre per le piscine convertibili dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di evitare fenomeni di surriscaldamento dell'aria dovuti all'irraggiamento solare.

L'umidità relativa dell'aria non deve superare in nessun caso il valore limite del 70%.

La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0.10 m/s e deve essere assicurato un ricambio d'aria esterna di almeno 20 mc/h per mq di vasca.

Nelle altre sezioni delle piscine coperte e convertibili destinate ai frequentatori, quali spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso, docce, palestra prenataloria, ecc., dovrà essere assicurato un ricambio d'aria in continuo, non inferiore a 6 volumi/h e la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C; comunque la differenza di temperatura tra la sezione vasche e la sezione servizi dovrà essere tale da garantire il comfort dei frequentatori.

Sia nella sezione attività natatorie e di balneazione che nella sezione servizi dovrà essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/12 della superficie degli ambienti, collocata preferibilmente su pareti contrapposte per quanto riguarda la sezione vasche.

In assenza di aerazione naturale, potranno essere utilizzati sistemi alternativi. In caso di mancato o non corretto funzionamento degli impianti di aerazione artificiale (condizionamento o impianto di ventilazione artificiale), gli ambienti, se non dotati di regolamentare aerazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del corretto funzionamento.

5.4.2 Requisiti illuminotecnici

Nelle sezioni delle attività natatorie delle piscine coperte, l'illuminazione artificiale deve assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori e il controllo da parte del personale.

In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione d'emergenza.

5.4.3 Requisiti acustici

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte e convertibili, il tempo di riverbero non deve essere in nessun punto superiore a 1.6 sec.

I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

5.5 SERVIZI PER IL PERSONALE

5.5.1 Servizi igienici e spogliatoi per il personale.

Le piscine devono essere dotate di servizi igienici, docce e spogliatoi per il personale addetto, suddivisi per sesso rispondenti per numero e caratteristiche a quanto di seguito riportato.

5.5.2 Dotazione di servizi

a) Servizi igienici

- n. 1 WC fino a 3 addetti
- n. 2 WC fino a 10 addetti
- n. 3 WC da 11 a 30 addetti
- n. 1 WC ulteriore ogni 20 addetti o frazione

I locali WC devono essere dotati di antibagno, che può essere comune per più WC.

b) Spogliatoi

Almeno 1 locale spogliatoio per sesso oltre i 10 addetti contemporanei.

Negli altri casi potrà essere utilizzato come spogliatoio l'antibagno, purchè abbia le caratteristiche previste dal successivo art. 5.5.3.

c) Docce

Almeno 1 doccia per sesso ogni 10 potenziali utilizzatori contemporanei.

5.5.3 Caratteristiche dei servizi

Devono essere riscaldati, costantemente mantenuti in condizioni di regolare funzionamento e pulizia e possedere le caratteristiche e i requisiti di seguito specificati.

a) Servizi igienici

Sia il locale WC che l'antibagno devono:

- avere superficie minima di 1 mq, con lato di accesso non inferiore a m 1
- garantire i normali movimenti delle persone
- essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti

L'antibagno dovrà essere munito di lavabi o punti di erogazione di acqua pari al numero dei WC serviti.

I pavimenti e le pareti perimetrali del locale WC e dell'antibagno, sino ad una altezza di m 2.00, devono essere piastrellati o rivestiti con materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; il pavimento deve essere dotato di piletta sifonata.

L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a m 2.40.

Il locale WC e l'antibagno devono avere regolamentari requisiti di aerazione e di illuminazione naturale diretta, ottenuti con superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta dei locali, con un minimo comunque non inferiore a mq 0.5.

Sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere idonea aeroilluminazione naturale. In tale caso devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero 12 volumi/ora se in espulsione intermittente, a comando automatico adeguatamente temporizzato. L'aria di espulsione non può essere riciclata in nessun caso e deve essere allontanata oltre il tetto.

b) Spogliatoi

Devono avere una superficie di almeno mq 1 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo, con un minimo comunque non inferiore a mq 5 .

I locali spogliatoio devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti, inclusi i servizi igienici.

Devono essere previsti lavandini o punti di erogazione di acqua potabile in numero non inferiore ad uno ogni 5 potenziali utilizzatori contemporanei.

Per ogni lavoratore dovrà essere messo a disposizione apposito armadietto a doppio scomparto.

Qualora l'antibagno venga utilizzato anche come spogliatoio, la superficie dello stesso dovrà essere pari ad almeno 1 mq per ogni utilizzatore contemporaneo e comunque non potrà essere inferiore a 3 mq; dovrà inoltre essere separato fisicamente (a tutta altezza) dal locale WC.

Tali locali (spogliatoio o antibagno utilizzato come spogliatoio) devono avere anche le seguenti caratteristiche:

- regolamentari requisiti di aerazione e di illuminazione naturale diretta, ottenuti con superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta dei locali, con un minimo comunque non inferiore a mq 0.5; sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere una idonea aeroilluminazione naturale; in tale caso dovrà essere realizzato quanto previsto per i servizi igienici;
- altezza minima non inferiore a m 2.40;
- pavimenti serviti da piletta di scarico sifonata.

c) **Docce**

Le docce devono essere dotate di zona antidoccia, essere in comunicazione diretta con gli spogliatoi o con l'antibagno, qualora lo stesso abbia funzione di spogliatoio, ed essere dotate di acqua corrente calda e fredda.

I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad un'altezza di 2 m, devono essere rivestiti con materiali impermeabili, lisci, lavabili e resistenti.

I locali dove sono collocate le docce devono avere le medesime caratteristiche previste per i locali spogliatoio.

5.6 SEZIONE DESTINATA AL PUBBLICO E AD ATTIVITA' AUSILIARIE

5.6.1 Sezione destinata al pubblico

Ove sia prevista una sezione per il pubblico, i percorsi e le aree destinati al pubblico (atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici, ecc.) devono essere conformi alle norme e regolamenti vigenti ed indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche, in modo da evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone.

Le acque di lavaggio delle superfici destinate al pubblico devono essere opportunamente convogliate, raccolte e recapitate in pubblica fognatura onde impedire che possano rifluire verso l'area di pertinenza dei frequentatori.

5.6.2 Sezione attività ausiliarie

Ove siano previste aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive e non, diverse da quelle natatorie, esempio palestre, sauna, bagni turchi, vasche di idromassaggio, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., dette aree devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori e dal pubblico siano nettamente separati e non vi sia interferenza dei relativi percorsi.

6. Requisiti organizzativi e gestionali specifici

6.1 DOTAZIONE DI PERSONALE

6.1.1 Personale addetto

Il titolare dell'attività deve provvedere alla nomina e alla formazione delle seguenti figure professionali:

- eventuali responsabili pro tempore della piscina
- addetto agli impianti tecnologici
- assistente bagnanti
- addetto al primo soccorso

6.1.2 Competenze figure professionali identificate

In fase di autocontrollo dovranno essere identificate le mansioni ed i requisiti di formazione delle figure professionali identificate al precedente articolo, nel rispetto dei requisiti sotto riportati.

6.1.2.1 Addetto agli impianti tecnologici

L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche di legge, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate.

6.1.2.2 Assistente i bagnanti

L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati. Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato alle normative dell'ente che lo ha rilasciato.

Nelle attività didattiche o di allenamento la figura dell'assistente bagnanti può coincidere con la figura dell'istruttore purchè in possesso dell'abilitazione come assistente bagnanti. In questo caso, il piano di autocontrollo deve identificare i gruppi di utenti e/o le aree delle quali l'istruttore/assistente bagnanti è responsabile.

6.1.2.3 Organizzazione dell'attività di assistenza ai bagnanti

Nelle piscine sportive, così come identificate dal D.M. 18 marzo 1996 s.m.i., deve essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti secondo le modalità ivi previste.

Nelle altre piscine deve essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti in numero e con modalità definite in sede di autocontrollo, anche in base alla morfologia delle vasche ed ai criteri di gestione della struttura.

PARTE B: PISCINE TURISTICO-RICETTIVE

7. Requisiti tecnico-strutturali specifici

Si applicano le definizioni di cui alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 a 11, UNI EN 1069 parti 1 e 2.

7.1 SEZIONE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE

7.1.1 Caratteristiche del locale vasca

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, deve essere in ogni punto non inferiore all'altezza minima per l'agibilità.

7.1.2 Numero di frequentatori e capienza delle vasche

Il numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'area bagnanti è dato dalla capienza complessiva delle vasche, calcolata in ragione di mq 2 di specchio d'acqua a persona per tutte le vasche.

7.1.3 Caratteristiche e componenti delle vasche e degli acquascivoli

La conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire comunque un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza e, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

Le pareti e il fondo delle vasche devono essere rivestite con materiale antisdrucchiolo idoneo ad assicurare l'impermeabilità (es. piastrelle o altro). Allo scopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.

Le pareti delle vasche devono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.

I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alle UNI EN 13.451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Gli acquascivoli di altezza maggiore o uguale a 2 m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 1069-2.

7.1.4 Sistemi di ripresa superficiali

I sistemi di ripresa superficiali devono essere conformi alla UNI 10637.

7.1.5 Marcature

Devono essere segnalati con apposite marcature apposte sul bordo della vasca almeno i valori minimi e massimi della profondità e devono, altresì, essere evidenziati i tratti in corrispondenza dei quali avviene una variazione della pendenza del fondo .

7.1.6 Spazi perimetrali

Lungo almeno un lato delle vasche deve essere previsto uno spazio perimetrale (banchina) di larghezza maggiore o uguale a 1.50 m. Negli altri tre lati deve comunque essere realizzato uno spazio che permetta un corretto svolgimento dell'attività balneare e delle eventuali operazioni di soccorso.

Le acque decendenti dalle banchine perimetrali devono essere convogliate in fognatura. A tal fine, per evitare ogni possibile loro immissione in vasca o nel sistema di ricircolo, nonché eventuali ristagni di acqua, le banchine perimetrali devono avere una pendenza non superiore al 3%. Possono essere adottate altre soluzioni tecniche che raggiungano il medesimo risultato, purchè sia garantito un adeguato deflusso delle acque.

La banchina deve essere dedicata alle sole attività connesse alle attività natatorie e di balneazione.

Devono essere posti a disposizione per un loro pronto impiego salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.

Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi devono avere superficie antisdrucciolevole.

7.2 AREE DI TUTELA IGIENICO SANITARIA E REQUISITI RELATIVI

7.2.1 Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine turistico-ricettive sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree.

7.2.1.1 Area di rispetto

Destinata ai frequentatori e che separa le aree esterne alla piscina dall'area a piedi nudi.

7.2.1.2 Area a piedi nudi

Riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione.

7.2.1.3 Area bagnanti

Area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneatoria.

7.2.1.4 Area frequentatori

Costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto.

7.2.1.5 Solarium

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi.

7.2.1.6 Solarium a verde

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

7.2.2. Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili.

7.2.3 Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

7.2.4 Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti per l'utilizzo delle vasche è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

7.2.5 Vaschette lavapiedi

Agli accessi alle aree a piedi nudi devono essere installati:

- vaschette lavapiedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante;
- erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

7.2.6 Separazione dei percorsi

I percorsi utilizzati per l'accesso in vasca e alle aree esterne devono essere separati da quelli utilizzati per il ritorno alla zona servizi, qualora presente.

A tal scopo i passaggi di uscita dalla vasca devono essere dotati di dispositivi (es. tornelli) che non ne permettano l'accesso. Inoltre il rientro dei bagnanti dalla zona solarium e dalle altre aree ricreative agli spogliatoi, qualora presenti, deve avvenire senza riattraversare il bordo vasca.

7.3 SEZIONE SERVIZI

7.3.1 Sezione servizi accessibili ai frequentatori: Caratteristiche generali

La sezione servizi, che normalmente comprende gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso, non è richiesta per le piscine turistico ricettive, fermo restando la disponibilità di tali ambienti all'interno della medesima struttura ed il rispetto di quanto previsto dal paragrafo 7.2 "Aree di tutela igienico sanitaria e requisiti relativi". Qualora alcuni degli elementi siano comunque presenti, dovranno rispettare i requisiti degli articoli 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4.

7.3.2 Raccoglitori di rifiuti

Nei locali della sezione servizi, qualora presente, deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

7.3.3 Servizio di Primo Soccorso

La struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e materiali di medicazione, disponibili ed utilizzabili.

Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da parte di personale adeguatamente formato.

In sede di autocontrollo deve essere verificata la tempestività degli interventi di primo soccorso; ove necessario, devono essere previsti mezzi alternativi ai servizi pubblici di Pronto Soccorso.

7.4 REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI

7.4.1 Requisiti termoigrometrici e di ventilazione

Nella sezione attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte e convertibili la temperatura dell'aria non deve essere inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

Inoltre per le piscine convertibili dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di evitare fenomeni di surriscaldamento dell'aria dovuti all'irraggiamento solare.

L'umidità relativa dell'aria non deve superare in nessun caso il valore limite del 70%.

Nelle altre sezioni delle piscine coperte e convertibili (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso), laddove presenti, dovrà essere assicurato un ricambio d'aria in continuo, non inferiore a 6 volumi/h e la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C; comunque la differenza di temperatura tra la sezione vasche e la sezione servizi dovrà essere tale da garantire il comfort dei frequentatori.

Sia nella sezione attività natatorie e di balneazione che nella sezione servizi, qualora presente, dovrà essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/12 della superficie degli ambienti, collocata preferibilmente su pareti contrapposte per quanto riguarda la sezione vasche.

In assenza della possibilità di aerazione naturale, potranno essere utilizzati sistemi alternativi. In caso di mancato o non corretto funzionamento degli impianti di aerazione artificiale (condizionamento o impianto di ventilazione artificiale), gli ambienti, se non dotati di regolamentare aerazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del corretto funzionamento.

7.4.2 Requisiti illuminotecnici

Nelle sezioni delle attività natatorie delle piscine coperte, l'illuminazione artificiale deve assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori e il controllo da parte del personale.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, ecc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno di 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione d'emergenza.

7.4.3 Requisiti acustici

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte e convertibili, il tempo di riverbero non deve essere in nessun punto superiore a 1,6 sec.

I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

7.5 SEZIONE DESTINATA AD ATTIVITA' AUSILIARIE

7.5.1 Sezione attività ausiliarie

Ove siano previste aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive e non diverse da quelle natatorie, esempio palestre, sauna, bagni turchi, vasche di idromassaggio, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., dette aree devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori e dal pubblico siano nettamente separati e non vi sia interferenza dei relativi percorsi.

8. Requisiti organizzativi e gestionali specifici

8.1 DOTAZIONE DI PERSONALE

8.1.1 Personale addetto

Il titolare dell'attività deve provvedere alla nomina delle seguenti figure professionali:

- eventuali responsabili pro-tempore della piscina
 - addetto agli impianti tecnologici
- e ad organizzare i servizi di
- assistenza/vigilanza bagnanti
 - primo soccorso

8.1.2 Competenze figure professionali identificate

In fase di autocontrollo dovranno essere identificate le mansioni ed i requisiti di formazione delle figure professionali identificate al precedente articolo, nel rispetto dei requisiti sotto riportati.

8.1.2.1 Addetto agli impianti tecnologici

L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche di legge, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate.

8.1.2.2 Assistenza/vigilanza bagnanti

Il servizio di assistenza/vigilanza bagnanti può essere esercitato da assistenti bagnanti o da personale che, nell'ambito di altre mansioni, svolga anche servizio di vigilanza bagnanti.

8.1.2.2.1 Assistente bagnanti

L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati. Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato alle normative dell'ente che lo ha rilasciato.

8.1.2.2.2 Personale di vigilanza bagnanti

Il servizio di vigilanza bagnanti è prestato da addetti, formati alle operazioni di vigilanza piscina e di primo soccorso che, nell'ambito anche di altre mansioni, controllano ai fini della sicurezza le attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

8.1.2.3 Organizzazione del servizio di assistenza o vigilanza bagnanti

L'assistenza o la vigilanza dei bagnanti deve essere prestata in base ai risultati dell'autocontrollo e alle prescrizioni dei punti seguenti:

- a) nelle piscine con volume complessivo delle vasche $\leq 180 \text{ m}^3$ e profondità $\leq 1,40 \text{ m}$, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:
 - una vigilanza adeguata;
 - nel caso la vigilanza non sia continuativa, i frequentatori devono essere informati;
 - un rapido intervento in caso di necessità;
 - la presenza in azienda di personale tempestivamente disponibile, abilitato a svolgere anche interventi di primo soccorso;
- b) nelle piscine con volume complessivo delle vasche superiore a quelle del precedente punto a), ma $\leq 300 \text{ m}^3$, o di profondità $> 1.40 \text{ m}$, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:

- una vigilanza adeguata costantemente prevista in prossimità dell'area bagnanti, in grado di prestare anche assistenza di primo soccorso;
- un rapido intervento in caso di necessità;
- c) per vasche aventi complessivamente un volume d'acqua maggiore di 300 m³, indipendentemente dalla profondità, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:
 - un adeguato servizio continuativo di sorveglianza prestato da assistenti bagnanti, in grado di prestare anche primo soccorso.

PARTE C: PISCINE CONDOMINIALI

9. Requisiti generali delle piscine condominiali

I requisiti generali delle piscine condominiali riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua ed i punti di controllo dell'acqua di approvvigionamento, di immissione e di vasca devono essere conformi a quanto previsto negli artt. 3.4 e 3.4.1 del presente regolamento.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca costantemente entro i limiti previsti nell'allegato 1 dell'Accordo Stato-regioni del 16 gennaio 2003, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua conformi a quanto previsto dall'art.3.4.3 del presente regolamento.

10. Requisiti tecnico-strutturali specifici

Si applicano le definizioni di cui alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 a 11, UNI EN 1069 parti 1 e 2.

10.1 SEZIONE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE

10.1.1 Caratteristiche del locale vasca

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, deve essere in ogni punto non inferiore all'altezza minima per l'agibilità.

10.1.2 Capienza delle vasche

Nell'area bagnanti è ammessa la presenza contemporanea di non più di una persona ogni 2 mq di specchio d'acqua.

10.1.3 Caratteristiche e componenti delle vasche e degli acquascivoli

Le pareti delle vasche devono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.

I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alle UNI EN 13.451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Gli acquascivoli di altezza maggiore o uguale a 2 m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 1069-2.

10.1.4 Sistemi di ripresa superficiali

I sistemi di ripresa superficiali devono essere conformi alla UNI 10637.

10.1.6 Spazi perimetrali

Lungo almeno un lato delle vasche deve essere previsto uno spazio perimetrale (banchina) di larghezza utile anche per effettuare interventi di soccorso.

Le acque decadenti dalle banchine perimetrali devono essere convogliate in fognatura. A tal fine, per evitare ogni possibile loro immissione in vasca o nel sistema di ricircolo, nonché eventuali ristagni di acqua, le banchine perimetrali devono avere una pendenza non superiore al 3%. Possono essere adottate altre soluzioni tecniche che raggiungano il medesimo risultato, purché sia garantito un adeguato deflusso delle acque.

Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi devono avere superficie antisdrucciolevole.

10.2 AREE DI TUTELA IGIENICO SANITARIA E REQUISITI RELATIVI

10.2.1 Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine condominiali sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree.

10.2.1.1 Area di rispetto

Destinata ai frequentatori e che separa le aree esterne alla piscina dall'area a piedi nudi.

10.2.1.2 Area a piedi nudi

Riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione.

10.2.1.3 Area bagnanti

Area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneatoria.

10.2.1.4 Area frequentatori

Costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto.

10.2.1.5 Solarium

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi.

10.2.1.6 Solarium a verde

Area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

10.2.2. Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili.

10.2.3 Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area.

10.2.4 Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti all'area bagnanti per l'utilizzo delle vasche è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

10.2.5 Vaschette lavapiedi

Agli accessi alle aree a piedi nudi devono essere installati:

- vaschette lavapiedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante;
- erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

10.3 SEZIONE SERVIZI

10.3.1 Sezione servizi: caratteristiche generali

La sezione servizi, che normalmente comprende gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso, non è richiesta per le piscine condominiali. Qualora alcuni degli elementi siano comunque presenti, dovranno rispettare i requisiti degli articoli 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4.

10.3.2 Raccoglitori di rifiuti

Nei locali della sezione servizi, qualora presente, deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

10.3.3 Servizio di Primo Soccorso

La struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e materiali di medicazione, disponibili ed utilizzabili.

In sede di autocontrollo devono essere definite e portate a conoscenza dei frequentatori le modalità di accesso ai servizi di Pronto Soccorso.

10.4 SEZIONE DESTINATA AD ATTIVITA' AUSILIARIE

10.4.1 Sezione attività ausiliarie

Ove siano previste aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive e non diverse da quelle natatorie, esempio palestre, sauna, bagni turchi, vasche di idromassaggio, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ecc., dette aree devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori e dal pubblico siano nettamente separati e non vi sia interferenza dei relativi percorsi.

11. Requisiti organizzativi e gestionali specifici

11.1. REALIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE

La realizzazione delle piscine condominiali è disciplinata dalle procedure previste in materia urbanistico-edilizia, inclusa l'acquisizione, in sede di esame di progetto, del parere favorevole dell'ASL.

L'esercizio dell'attività di una piscina condominiale è soggetto a comunicazione da inviare al Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASL. Sono elementi essenziali della comunicazione i seguenti elementi:

- denominazione e indirizzo del condominio
- dati identificativi del responsabile della piscina
- categoria, gruppo e tipologia della piscina, nonché numero di unità abitative
- numero e tipo di vasche
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- documentazione tecnica, descrittiva della piscina e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico;

- dichiarazione che le modalità di realizzazione e i requisiti rispettano quanto previsto dal presente regolamento

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

11.2 PERSONALE

11.2.1 Titolare dell'impianto

Il titolare dell'attività è l'amministratore; se non previsto dal Codice Civile, sono responsabili della piscina i condomini. Il titolare dell'impianto deve provvedere:

- alla redazione di un piano di autocontrollo che si rifaccia ai principi del documento di valutazione del rischio di cui all'art. 4.1.1.2;
- alla nomina dell'addetto agli impianti tecnologici.

11.2.2 Addetto agli impianti tecnologici

L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche di legge, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate.

11.2.3 Servizio di assistenza/vigilanza bagnanti

Il titolare dell'impianto deve provvedere ad identificare l'eventuale necessità di vigilanza o assistenza bagnanti, nonché le modalità con cui può essere espletato detto servizio.

Il servizio di assistenza bagnanti deve comunque essere previsto qualora il volume totale delle vasche sia $>300 \text{ m}^3$ e/o la profondità sia $>1.40 \text{ m}$.

11.3 ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE

11.3.1 Regolamento interno

Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso della struttura e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente; il regolamento deve riportare almeno le seguenti indicazioni:

- numero massimo di utenti ammissibili in vasca;
- obbligo di utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, dedicate, nei percorsi a piedi nudi
- obbligo di utilizzo delle vaschette lavapiedi e degli erogatori di soluzione disinfettante prima dell'accesso in vasca
- obbligo di doccia e di accurata detersione personale prima di accedere all'area bagnanti
- obbligo di utilizzo della cuffia
- obbligo di utilizzo di costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai tre anni, nonché per gli utenti fisiologicamente incontinenti

11.3.2 Controlli interni sull'acqua di vasca

La frequenza delle analisi sul campo e di laboratorio sull'acqua di vasca deve essere conforme alla norma UNI 10637.

Nel caso di approvvigionamento autonomo devono essere effettuati controlli anche sull'acqua di approvvigionamento.